Art. 13 – ADUNANZE DEL CONSIGLIO	
1. Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria o	
straordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei	
provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.	
Il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria anche	
quando sia richiesto da almeno un quinto dei Consiglieri comunali.	
L'adunanza del Consiglio deve aver luogo entro venti giorni dal	
ricevimento della richiesta, inserendo cronologicamente all'ordine del	
giorno l'oggetto della richiesta.	
3. Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza, nei modi e termini	
previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi	
rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza	
da parte dei consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine	
del giorno.	
4. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi nei	
quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.	
5. Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non è presente	
la metà dei Consiglieri assegnati.	
6. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le	
votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal	
regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.	
7. Ogni deliberazione del Consiglio Comunale s'intende approvata	
quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno	
eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente statuto	
prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali	
1	

di votanti.	
8. Il Consiglio Comunale qualora la prima convocazione sia	
andata deserta può essere convocato in seconda convocazione,	
da tenersi in giorno diverso da quello in cui fu convocato la	
prima; le deliberazioni assunte in seconda convocazione sono	
valide qualora intervengano almeno sette consiglieri.	
9. Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa il Segretario	
Generale, coadiuvato dal funzionario preposto alla redazione del	
verbale.	
10. Il regolamento stabilisce le modalità di approvazione del verbale e	
di inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai	
Consiglieri. Le deliberazioni sono firmate dal Presidente, dal Sindaco e	
dal Segretario Generale.	
Art. 26 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA	
1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede	
e da un numero di assessori non inferiore a quattro e non	
superiore a sette e in essa sarà assicurata la presenza di	
entrambi i sessi.	
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vice	
Sindaco, in caso di assenza o impedimento di entrambi presiede	
l'Assessore anziano individuato ai sensi del comma 2 dell'art. 23 dello	
statuto.	
Art. 69 – AUTONOMIA FINANZIARIA	
1. Il Comune ha autonomia finanziaria, demanio e patrimonio propri	
secondo le norme della legge.	
2	

2. Istituisce e disciplina i tributi propri nell'ambito dell'autonomia	
impositiva.	
3. Con regolamento sono dettate le norme relative alla contabilità,	
all'amministrazione del demanio e del patrimonio del Comune.	
4. Il bilancio di previsione è approvato annualmente a	
maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, secondo la	
scadenza prevista per legge.	
5. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla	
istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche	
mediante contribuzioni volontarie una "tantum" o periodiche	
corrisposte dai cittadini anche con fine di sponsorizzazione. A tal fine	
possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o	
di parti di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati,. associazioni	
ed organismi di partecipazione.	
6. Con deliberazioni del Consiglio viene determinata la misura	
minima delle risorse da reperire attraverso contribuzioni volontarie	
anche a scopo di sponsorizzazione perché si faccia luogo alla	
realizzazione delle opere o interventi ed altra istituzione e gestione dei	
servizi, nel rispetto del principio della vincolatività delle dichiarazioni di	
contribuzione resa dal cittadino.	
Art. 72 – COLLEGIO DEI REVISORI	
1. Il Collegio dei revisori è organo ausiliario, tecnico-consultivo del	
Comune. Esso è nominato dal Consiglio, nei modi e tra le persone	
indicate dalla legge, che abbiano i requisiti per la carica di consigliere	
comunale.	

2. Le cause di incompatibilità ed ineleggibilità dei Revisori dei	
Conti sono quelle stabilite dalla legge.	
3. I Revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità fissati dal	
presente articolo o siano stati cancellati o sospesi dal ruolo	
professionale decadono dalla carica.(abrogato)	
4. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di revisore,	
il Consiglio procede alla surrogazione entro trenta giorni. I nuovi	
Revisori scadono insieme con quelli rimasti in carica.(abrogato)	
5. Le attribuzioni e le norme di funzionamento del Collegio dei	
revisori sono dettate dal regolamento di contabilità	